



## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

composta dai seguenti magistrati

dott. Marcovalerio POZZATO Presidente estensore

dott. Antonio NENNA Consigliere

dott. Ivano MALPESI Consigliere

ha pronunciato il seguente

## SENTENZA

Sulle istanze di rito abbreviato presentate nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 45778 del registro di Segreteria,  
proposto dal Procuratore regionale per la Regione Emilia-Romagna avverso

**CENSI Andrea** nato a Piacenza il 29/11/1973, rappresentato e difeso dagli avvocati Isotta Rupi e Claudio Pini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pini in Parma, Piazzale della Macina n. 3

**FEDELI Sabrina** nata a Cortemaggiore (PC) il 29/11/1968, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Conti, presso il cui studio in Parma, Via G. Verdi 9, è elettivamente domiciliata

**GALLI Giuseppe** nato a Zibello (PR) il 14/4/1963, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Conti, presso il cui studio in Parma, Via G. Verdi 9, è elettivamente domiciliato

**GNAPPI Alberto** nato a Zibello (PR) il 25/5/1952, rappresentato e

difeso dall'avv. Giorgio Conti, presso il cui studio in Parma, Via G. Verdi

9, è elettivamente domiciliato

**MARCHIO' Mario** nato a Zibello (PR) il 17/12/1955, rappresentato e

difeso dall'avv. Giorgio Conti, presso il cui studio in Parma, Via G. Verdi

9, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione in giudizio;

Viste le richieste di rito abbreviato presentate dai convenuti, ai sensi dell'art. 130 C.g.c.;

Visti i pareri favorevoli del P.M. in ordine alle richieste di rito abbreviato;

Visto l'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020;

Visto il D.L. 104/2020, convertito con modificazioni nella L. 126/2020;

Visto l'art. 3 del Decreto n. 138/2020 del Presidente della Corte dei conti;

Visto il Decreto in data 31/12/2021 del Presidente della Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti;

Uditi, nella Camera di consiglio in collegamento da remoto del 23/02/2022, con l'assistenza del segretario Sig. Gerardo Verdini:

il giudice relatore Pres. Marcovalerio Pozzato;

il V.P.G. Alberto Mingarelli;

l'avv. Francesca Cerbino per delega dell'avv. Giorgio Conti, per i convenuti Fedeli, Galli, Gnappi e Marchiò;

l'avv. Isotta Rupi, per il convenuto Censi.

Esaminati tutti gli atti di causa.

**RITENUTO IN FATTO**

L'atto di introduzione del presente giudizio deduce la sussistenza di danno erariale connesso dalla mancata entrata economica derivante dall'abbandono dell'accertamento nei confronti del signor Censi Umberto, in collegamento con la circostanza che la decisione di non impugnare la sentenza della CTP di Parma e la giurisprudenza (ma anche la dottrina) hanno chiarito la vera portata del parere ex art. 49 Tuel.

Il pregiudizio alle casse comunali di Polesine Zibello è da parte attrice ricollegato alla decisione di non impugnare la sentenza n. 90/2017 della Commissione Tributaria di Parma, da parte dei membri della Giunta comunale.

Opina in particolare la procedente Procura che la decisione di resistere ad un ricorso o di impugnare o meno una decisione sfavorevole della Commissione tributaria non può essere qualificata come un atto discrezionale e dunque sottratto al controllo di legalità interno, nonché estraneo alla giurisdizione della Corte dei conti.

L'irrazionalità della scelta, comportante un collegamento a un danno erariale, va legata non solo a una giurisprudenza tributaria di segno contrario rispetto alla sentenza di prime cure, ma anche a un formale parere tecnico contrario del funzionario comunale competente (responsabile del servizio finanziario).

Ritiene parte attrice che la delibera n. 90/2017 sia sostanzialmente immotivata e, tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate, sia stato il mezzo per fare un sostanziale ed ingiustificato "abbuono" al

**SENT. 38/2022/R**

ricorrente Censi Umberto, i cui rapporti con il Sindaco sono dimostrati dal comune coinvolgimento in vicende di rilevanza penale; in questo scenario, il comportamento asseritamente anomalo della Giunta comunale viene letto in connessione con i fatti rilevati nel procedimento penale che vedono il Sindaco predetto, più che conoscente di Censi Umberto in quanto cointeressato lo stesso in procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Parma.

Il danno erariale risarcibile è stato da parte attrice riconnesso al recupero d'imposta che si sarebbe prodotto a favore del Comune di Polesine Zibello in relazione agli anni d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 sulla base del calcolo dei parametri stabiliti dalla sentenza (favorevole) n. 250/2019, che invece riguardava l'anno fiscale 2012; da tale calcolo risultava la somma – perduta stante la rinuncia all'impugnazione davanti alla CTR dell'Emilia-Romagna – di € 46.193,00.

Il pregiudizio erariale è da ricondurre, nella prospettiva attorea, alla condotta dei convenuti, rispettivamente Sindaco (Censi Andrea) e Assessori (Fedeli Sabrina, Galli Giuseppe, Gnappi Alberto, Marchiò Mario), per avere deliberato di non porre in essere un atto di gravame avverso una sentenza palesemente erronea; in tale contesto, il risarcimento è da porre a carico dei convenuti in solido fra loro ovvero, in subordine, a titolo di colpa grave, nella misura del 25% a carico di Censi Andrea e del 18,75% a carico di ciascuno degli altri chiamati a giudizio.

Tutti i convenuti, tramite i rispettivi avvocati, hanno formulato istanza di rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 C.g.c., in particolare:

Censi Andrea, offrendo il pagamento di € 5.774,12;

**SENT. 38/2022/R**

Fedeli Sabrina, offrendo il pagamento di € 4.330,59;

Galli Giuseppe, offrendo il pagamento di € 4.330,59;

Gnappi Alberto, offrendo il pagamento di € 4.330,59;

Marchiò Mario, offrendo il pagamento di € 4.330,59.

I convenuti hanno allegato ai rispettivi atti di costituzione in giudizio i pareri favorevoli del Pubblico Ministero alla definizione del giudizio con rito abbreviato.

A seguito della Camera di Consiglio dei giorni 27/10/2021 e 24/11/2021 questa Sezione, con decreti n. 11/2021/R e 14/2021/R, ha accolto le richieste di rito abbreviato e ha determinato come segue le somme dovute a carico dei convenuti:

Censi Andrea, € 5.774,12;

Fedeli Sabrina, € 4.330,59;

Galli Giuseppe, € 4.330,59;

Gnappi Alberto, € 4.330,59;

Marchiò Mario, € 4.330,59.

Le determinazioni sono state accompagnate dall'assegnazione del termine di trenta giorni per il pagamento, decorrenti dalla rispettiva comunicazione dei decreti, per i versamenti in favore del Comune di Polesine Zibello, nonché dalla fissazione dell'odierna Camera di Consiglio per la definizione del giudizio.

I richiesti pagamenti sono stati effettuati nelle modalità indicate.

Nell'odierna Camera di Consiglio le parti hanno concordemente chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto.

Il Collegio, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione

attestante i pagamenti nelle modalità indicate dai decreti n. 11/2021/R e 14/2021/R dispone, in conformità alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero, la definizione del giudizio n. 45778 ai sensi dell'art. 130 C.g.c. e ne dichiara l'estinzione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando

**DICHIARA L'ESTINZIONE**

del giudizio n. 45778, proposto dal Procuratore Regionale nei confronti di Censi Andrea, Fedeli Sabrina, Galli Giuseppe, Gnappi Alberto, Marchiò Mario.

Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro € 434,36 (Euro quattrocentotrentaquattro/36).

Manda alla Segreteria della Sezione giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2022, tenuta da remoto.

**IL PRESIDENTE ESTENSORE**

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 9 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria

Laurino Macerola

(firmato digitalmente)